

ACF

Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016,
modificato con delibera n. 22721 del 1° giugno 2023

in vigore dal 12 giugno 2023



A cura della Divisione Relazioni Esterne
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Giugno 2023

CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Regolamento Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Aggiornamento: giugno2023

Regolamento di attuazione dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)¹

Adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e successivamente modificato con delibere n. 21867 del 26 maggio 2021 e 22721 del 1° giugno 2023²

INDICE

Capo I	Disposizioni generali	Pag	3
Articolo 1	Fonti normative	"	3
Articolo 2	Definizioni	"	3

1. Titolo così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179" con le parole: "32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
2. La delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 e l'allegato regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19.5.2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2016. La delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 dispone che:
 - La Consob adotta, con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (adottate con delibera n. 19700 del 3 agosto 2016), e ne determina la data di avvio dell'operatività (determinata al 9 gennaio 2017 con delibera n. 19783 del 23 novembre 2016).
 - I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono all'Arbitro dalla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari, stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 - Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.
 - Salvo quanto previsto dal punto precedente, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro sono abrogate la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione.

La delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 7.6.2021 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2., maggio 2021, essa è in vigore dal 1° ottobre 2021. Si riportano le disposizioni transitorie e finali previste dall'articolo 2 della delibera n. 21867 del 26 maggio 2021: "1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le modifiche apportate dall'articolo 1 della presente delibera sono applicabili ai procedimenti avviati con ricorso proposto a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Ai procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della presente delibera.

2. L'articolo 16 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applica alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

3. Gli articoli 5 e 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, come modificati dall'articolo 1 della presente delibera, si applicano ai componenti del collegio nominati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

4. L'articolo 5, comma 3, del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applica anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della stessa.

5. La situazione impeditiva prevista dall'articolo 5, comma 2-bis, e i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 6 del regolamento adottato con delibera Consob n. 19602, del 4 maggio 2016, come modificato dall'articolo 1 della presente delibera, si applicano anche ai componenti del collegio in carica alla data di entrata in vigore della medesima delibera se verificatisi dopo tale data.

6. Il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021."

La delibera n. 22721 del 1° giugno 2023 e l'allegato regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2023 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1., giugno 2023, essa è in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 3	Adesione degli intermediari all'Arbitro	"	4
Articolo 4	Ambito di operatività dell'Arbitro	"	5
Capo II	Struttura dell'Arbitro	"	6
Articolo 5	Composizione del collegio	"	6
Articolo 6	Requisiti di professionalità e di onorabilità	"	7
Articolo 7	Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti	"	9
Articolo 8	Attribuzioni del Presidente	"	10
Articolo 9	Segreteria tecnica	"	11
Capo III	Procedura	"	11
Articolo 10	Condizioni di ricevibilità	"	11
Articolo 11	Avvio e svolgimento del procedimento	"	12
Articolo 12	Irricevibilità e inammissibilità del ricorso	"	14
Articolo 13	Interruzione ed estinzione del procedimento	"	15
Articolo 14	Termini per la conclusione del procedimento	"	16
Articolo 15	Decisione	"	16
Articolo 16	Esecuzione della decisione	"	17
Articolo 17	Correzione della decisione	"	18
Articolo 18	Spese del procedimento	"	19
Capo IV	Disposizioni finali	"	20
Articolo 19	Disposizioni finali	"	20

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³.

Articolo 2 (*Definizioni*)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) "codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- c) "Regolamento (UE) n. 524/2013", il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie *online* dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);
- c-bis) "Regolamento (UE) n. 1286/2014", il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati⁴;
- c-ter) "Regolamento (UE) n. 2020/1503", il Regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937⁵;**
- d) "Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)" o "Arbitro", il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall'organo decidente e dalla segreteria tecnica;
- e) "organo decidente" o "collegio", l'organo che decide in merito alle controversie sottoposte all'Arbitro;
- f) "segreteria tecnica" o "segreteria", l'unità organizzativa della Consob che svolge l'attività di supporto dell'Arbitro;

3. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni" con le parole: "32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

4. Lettera inserita con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

5. Lettera inserita con delibera n. 22721 del 1° giugno 2023.

- g) "investitori", gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF;
- h) "intermediari":
- i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31 del TUF;
 - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
 - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF;
 - i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-*quinquies* del TUF⁶;
 - **i fornitori di servizi di *crowdfunding* autorizzati ai sensi dell'articolo 4-*sexies.1* del TUF⁷;**
 - i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*) del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi⁸;
- i) "controversia transfrontaliera", una controversia nell'ambito della quale l'investitore risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario;
- l) "discipline economiche e giuridiche", le materie indicate nell'Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".

Articolo 3

(Adesione degli intermediari all'Arbitro)

1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione

6. Trattino così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "start-up innovative e PMI innovative" con le parole: "le piccole e medie imprese e per le imprese sociali".

7. Trattino inserito con delibera n. 22721 del 1° giugno 2023.

8. Trattino così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il trattino sostituito recitava: "le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*bis*), del TUF dalle stesse emessi;".

l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a)⁹.

2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1¹⁰.

3. ...*omissis*...¹¹

4. Gli intermediari:

- a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito *web*, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;
- c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito *web* il collegamento ipertestuale al sito *web* dell'Arbitro.

Articolo 4

(Ambito di operatività dell'Arbitro)

1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF e **nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative**, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013¹².

9. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Gli intermediari aderiscono all'Arbitro. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti."

10. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a)."

11. Comma abrogato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma abrogato recitava: "Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività."

12. Comma dapprima modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "nella parte II del TUF," ha inserito le parole: "nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative," e poi con delibera n. 22721 del 1° giugno 2023 che dopo le parole: "nella parte II del TUF" ha

1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale¹³.

2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro cinquecentomila¹⁴.

3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali¹⁵.

3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso¹⁶.

4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze¹⁷.

CAPO II STRUTTURA DELL'ARBITRO

Articolo 5 *(Composizione del collegio)*

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

aggiunto le parole: "e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative".

13. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

14. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "per un importo superiore" con le parole: "comunque superiori".

15. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale".

16. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

17. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "extragiudiziale delle controversie," ha inserito le parole: "compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa,".

2-bis. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche¹⁸.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i membri supplenti e i membri effettivi possono essere nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato¹⁹.

4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

- a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.

6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.

8. Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati²⁰.

Articolo 6

(Requisiti di professionalità e di onorabilità)

1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:

18. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

19. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta."

20. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "I componenti del collegio" con le parole: "Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti".

- a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;
 - b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;
 - c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.
2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.
3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza²¹;
 - c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14²²;
 - d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali²³;

21. Lettera così modificata con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" con le parole: "o di sicurezza".

22. Lettera così sostituita con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. La lettera sostituita recitava: "essere stati condannati con sentenza irrevocabile: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;".

23. Lettera così sostituita con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. La lettera sostituita recitava: "essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione

d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza²⁴;

d-ter) trovarsi in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza²⁵;

d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi²⁶;

d-quinques) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni²⁷.

3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva²⁸.

4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.

Articolo 7

(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)

1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico²⁹.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:

- a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;
- b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

del reato.".

24. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

25. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

26. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

27. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

28. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

29. Codice deontologico adottato con delibera n. 19701 del 3 agosto 2016.

3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti. Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 7, e alla segreteria tecnica³⁰.
4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.
5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.
6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente³¹.

Articolo 8
(*Attribuzioni del Presidente*)

1. Il Presidente:
 - a) dichiara:
 - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - l'interruzione e l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 13;
 - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17³²;
 - b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;
 - c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;
 - d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;
 - e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

30. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha aggiunto l'ultimo periodo.

31. Compenso determinato con delibera 19622 dell'8 giugno 2016.

32. Trattino inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

Articolo 9
(Segreteria tecnica)

1. La segreteria tecnica:
 - a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;
 - b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;
 - c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;
 - d) definisce i contenuti del sito *web* dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- *quater*, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;
 - e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo;
 - f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento³³.

CAPO III
PROCEDURA

Articolo 10
(Condizioni di ricevibilità)

1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso³⁴.
2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
 - a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28³⁵;

33. L'ufficio di Segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (non coordinato nell'ambito di Divisioni) è stato istituito con delibera n. 19729 del 21 settembre 2016 avente effetto dal 15 ottobre 2016.

34. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha aggiunto l'ultimo periodo.

35. Lettera così modificata con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "extragiudiziale delle controversie" ha aggiunto le parole: "ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o

b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;

b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito³⁶;

b-ter) non vi sia una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale³⁷.

3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario³⁸.

Articolo 11

(Avvio e svolgimento del procedimento)

1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, è trasmesso attraverso il sito *web* dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme³⁹.

1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito⁴⁰.

1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi⁴¹.

1-quater. Tutti gli atti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale

l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

36. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

37. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

38. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data."

39. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito *web* ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*."

40. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

41. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita⁴².

2. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti⁴³.

3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all'intermediario⁴⁴.

4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-*bis*, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-*bis*⁴⁵.

5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma⁴⁶.

6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del

42. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

43. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito la parola: "sette" con la parola "dieci" ed ha aggiunto l'ultimo periodo.

44. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, e nei casi in cui ritiene il ricorso irricevibile o inammissibile, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni. Il Presidente, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti."

45. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "L'intermediario, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di una associazione di categoria ovvero di procuratore e con le modalità rese note sul sito web dell'Arbitro, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso."

46. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "dal ricevimento delle medesime" con le parole: "dalla scadenza dei termini previsti dal precedente comma".

ricorrente⁴⁷.

7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito web dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento⁴⁸.

7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia⁴⁹.

8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, può essere prorogato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo⁵⁰.

9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.

9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento⁵¹.

Articolo 12

(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.
2. Il ricorso è inammissibile quando:
 - a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
 - b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito

47. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "L'intermediario" ha inserito le parole: ", anche tramite l'associazione di categoria,", e dopo le parole: "giorni successivi" ha inserito le parole: "alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma".

48. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e 3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro."

49. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

50. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "elementi informativi" ha inserito le parole: "e documenti" e ha aggiunto l'ultimo periodo.

51. Comma aggiunto con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

dall'articolo 4⁵²;

b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia⁵³;

b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), non sussiste al momento della presentazione del ricorso⁵⁴.

3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.

Articolo 13

(Interruzione ed estinzione del procedimento)

1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.

3. Il procedimento si estingue quando:

a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso;⁵⁵

b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente⁵⁶.

3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), nel corso del suo svolgimento⁵⁷.

52 Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "come definito dall'articolo 4." con le parole: "come definito dall'articolo 4;".

53. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

54. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

55 Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "con atto espresso." con le parole: "con atto espresso;".

56. Lettera aggiunta con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

57. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio⁵⁸.

Articolo 14

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. L'esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L'esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi 30 giorni⁵⁹.

2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti⁶⁰.

3. *...omissis...*⁶¹

4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti⁶².

5. L'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2⁶³.

Articolo 15

(Decisione)

1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle

58. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "sono dichiarate" ha inserito le parole: ", anche d'ufficio," e dopo le parole: "dal Presidente" ha aggiunto le parole: "o dal collegio".

59. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'articolo 11, comma 7."

60. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "essere prorogato" ha inserito le parole: "dal Presidente o", ha abrogato le parole: "previa comunicazione alle parti," e ha aggiunto, in fine, le seguenti parole: "La proroga è comunicata alle parti."

61. Comma abrogato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma abrogato recitava: "Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia."

62. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui il Presidente dichiara l'interruzione e l'estinzione del procedimento."

63. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 3."

associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce⁶⁴.

2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.

3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione⁶⁵.

3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame da parte del collegio⁶⁶.

Articolo 16 *(Esecuzione della decisione)*

1. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3, attraverso il sito web dell'Arbitro⁶⁷.

2. Quando vi è motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al collegio che procede al loro accertamento. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione⁶⁸.

3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di

64. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "dall'AESFEM" ha inserito le parole: "ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee".

65. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "ricezione della decisione" ha aggiunto le parole: "corredata della motivazione".

66. Comma aggiunto con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

67. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "L'intermediario", ha inserito le parole: ", anche attraverso un'associazione di categoria," e dopo le parole: "all'articolo 15, comma 3" ha aggiunto le parole: ", attraverso il sito web dell'Arbitro".

68. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio."

sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il format disponibile sul sito *web* dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito *web*. La cancellazione della notizia dal sito *web* dell'Arbitro è disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. Sul sito *web* dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa⁶⁹.

3-bis. In caso di eventuale adempimento tardivo, l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro attraverso il sito *web* di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito *web* dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*⁷⁰.

4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito *web* informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito *web* l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito *web*⁷¹.

Articolo 17

(Correzione della decisione)

1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte

69. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Arbitro e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito *web* dell'intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale."

70. Comma inserito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

71. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha aggiunto gli ultimi tre periodi.

dalla segreteria tecnica⁷².

2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario⁷³.

3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.

4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.

Articolo 18

(Spese del procedimento)

1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni⁷⁴.

2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:

a) euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila⁷⁵;

b) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila⁷⁶;

c) euro quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro

72. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione 13 per errori materiali. Dell'istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica."

73. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che dopo le parole: "per l'adempimento" ha inserito le parole: "da parte".

74. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo" con le parole: "32-ter.1 del TUF" e ha sostituito le parole: "cui al comma 1" con le parole: "avvio del procedimento".

75. Lettera così modificata con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito la parola: "cinquanta" con la parola: "cento".

76. Lettera così modificata con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito la parola: "cento" con la parola: "duecento".

centomila⁷⁷.

3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di:

- a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;
- b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
- c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila⁷⁸.

3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata⁷⁹.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 (Disposizioni finali)

1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno⁸⁰.

2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo.

3. Con proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro⁸¹.

77. Lettera così modificata con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito la parola: "duecento" con la parola: "quattrocento".

78. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito le parole: "Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso" con le parole: "Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte" e dopo le parole: "l'intermediario è tenuto a versare" ha inserito le parole: "alla Consob".

79. Comma aggiunto con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021.

80. Comma così sostituito con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021. Il comma sostituito recitava: "Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno".

81. Comma così modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 che ha sostituito la parola: "successive" con la parola: "proprie".